

**REGIONE PIEMONTE
ENTE DI GESTIONE DELLE AREE
PROTETTE DELLA VALLE SESIA
L.R. 29 giugno 2009, n. 19**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**N. 334
del 16/10/2023**

CON IMPEGNO DI SPESA []

SENZA IMPEGNO DI SPESA [X]

OGGETTO: D.P.R. 357/97 E S.M.I., L.R. 19/09, ART. 43 E S.M.I. "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO DI RASSA – BACINO DEL RIO RAUCHÈ". VALUTAZIONE DI INCIDENZA RISPETTO ALLA Z.P.S IT 1120027 ALTA VALSESIA E VALLI OTRO, VOGNA, GRONDA, ARTOGNA E SORBA

Premesso che:

l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", istituisce l'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, affidandogli in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Sesia e dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 05.02.2020 è stato nominato Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il Signor Paolo Ferrari;

con Deliberazione n. 1 del 02.03.2020 del Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia si sono insediati il Presidente ed il Consiglio dell'Ente stesso;

con deliberazione del Consiglio direttivo n. 1 del 01.02.2021 è stato attribuito l'incarico di Direttore dell'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia alla dott.ssa Lucia Pompilio;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 19 del 12/05/2023, a parziale modifica del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 12 del 5 febbraio 2020, è stato nominato il signor Carlo Stragiotti, quale Presidente dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, in sostituzione del Presidente dimissionario di cui sopra;

con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 28 del 13 giugno 2023 è stato nominato il sig. Pier Luigi Prino, in sostituzione della consigliera dimissionaria Ilaria Selvaggio, al fine di consentire l'integrazione della compagine consiliare dell'Ente;

In data 25.09.2022 il Comune di Rassa con prot. 1312 registrato al protocollo dell'Ente in data 26.09.2022 con prot. n. 1534 ha presentato a questo Ente apposita istanza

tendente ad ottenere il giudizio di valutazione di incidenza relativa agli interventi in oggetto;

Il progetto prevede:

- la sistemazione di traverse fluviali esistenti lungo il Rio Rauchè, affluente di destra del T. Sorba (c.d. intervento "P1"), consistente nella riqualificazione di tre briglie poste poco a monte della confluenza con il T. Sorba e nella rimozione del materiale alluvionale depositato in alveo a monte di tali manufatti;
- al fine di intercettare eventuali colate detritiche, la realizzazione di una barriera paracolante sia presso l'immissione nel T. Sorba subito a monte delle briglie di cui al punto precedente (c.d. intervento "P2") che nel tratto di alveo presso l'Alpe Sponde presso un guado in massi intasati di cls già esistente (c.d. intervento "P3");
- la costruzione di una barriera paratia in micropali associata a protezione corticale antiersiva presso l'Alpe Sponde (c.d. intervento "P4") e nella zona dell'Alpe Selvaccia (c.d. interventi "P5" e "P6");
- la realizzazione di un sistema di barriere ferma-neve costituite da pannelli di rete in acciaio montati su strutture tubulari con uno sviluppo complessivo di circa 1200 m lineari presso la Fontana dell'Ascanetto nella zona di distacco della valanga identificata con il codice "4VE1" (c.d. intervento "P7").

Per la realizzazione degli interventi sopra elencati, il progetto prevede la realizzazione ex novo di due piste di accesso. La prima (denominata "R1") seguendo il tracciato dell'attuale sentiero collegherà il sito interessato dall'intervento "P2" con l'Alpe Sponde ed avrà uno sviluppo di poco meno di 400 m con una larghezza di tre metri, con opere di sostegno sia delle scarpate di valle (muri in pietra) che di monte (geotessuto).

La seconda pista (denominata "R2") collegherà l'Alpe del Pizzo con l'area interessata dalla realizzazione degli interventi "P5" e "P6" ed avrà uno sviluppo di poco più di 800 m, con caratteristiche analoghe alla precedente.

In data 05.06.2022 con nota ns. prot. n. 1601 è stato richiesto il contributo tecnico-scientifico di A.R.P.A. Piemonte, così come previsto dalla determinazione del Comitato Regionale d'Indirizzo dell'ARPA (l.r. 60/95, art. 14) del 15 dicembre 2003 e dall'art. 46 della l.r. 19/09, per consentire un'adeguata valutazione complessiva riguardo all'intervento previsto;

il contributo tecnico - scientifico di ARPA Piemonte (prot. Arpa n. 00105577/2022 del 18.11.2022 registrato al protocollo dell'Ente al n. 1869 del 21.11.2022), allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, individua i potenziali fattori di incidenza prevedibili del progetto sulla ZPS evidenziando la necessità di richiedere alcune integrazioni al proponente;

in data 23.11.2022 con nota prot. n. 1880 questo Ente ha pertanto richiesto al proponente di integrare la relazione di incidenza con un maggior dettaglio al fine di esprimere un appropriato giudizio di incidenza;

il proponente in data 24.08.2023 ns. prot. 1358 ha trasmesso all'Ente le integrazioni richieste relativamente al progetto in oggetto;

dato atto che questo Ente ha richiesto con nota prot. 1365 in data 28.08.2023 ad ARPA Piemonte di aggiornare il contributo tecnico scientifico alla luce della documentazione integrativa presentata dal proponente;

visto il contributo tecnico scientifico elaborato da ARPA Piemonte in data 16.10.2023 ns. prot.1647 alla luce delle integrazioni presentate dal proponente da cui si evince che le indicazioni fornite rispondono a quanto richiesto in sede di integrazioni; si ritiene pertanto che ci sia un adeguato livello di approfondimento riguardo alle richieste effettuate

Dato atto che il presente giudizio viene espresso ai sensi dell'art. 43 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità che recepisce i disposti dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Tutto ciò premesso,

IL DIRETTORE

visto il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 e s.m.i., "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

visto l'art. 43 della L.R. 19/09 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".

vista la convenzione per la delega della Z.P.S. IT1120027 "Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda" stipulata tra le Regione Piemonte e l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il 10/04/2017;

Vista la Direttiva dell'Unione Europea n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Vista la Direttiva dell'Unione Europea n. 2009/147/CE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Visto l'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";

Visto l'art. 43 della l.r. 29 giugno 2009, n. 19 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità";

Vista la DGR 55-7222/2023 "Recepimento delle Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza. Revoca della Deliberazione della Giunta Regionale n. 54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i."

Vista l'Intesa 28 novembre 2019 "Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e

Bolzano sulle Linee guida nazionali per la valutazione di incidenza (VInCA) - Direttiva 92/43/CEE "HABITAT" articolo 6, paragrafi 3 e 4 (Rep. atti n. 195/CSR)." G.U. n.303 del 28-12-2019;

visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001;

vista la L.R. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

visto l'art. 20 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Di esprimere per le motivazioni indicate in premessa giudizio positivo di Valutazione di incidenza per il progetto "lavori di messa in sicurezza del territorio di Rassa – bacino del rio Rauchè" all'interno della ZPS IT 1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba a condizione che vengano adottate le seguenti mitigazioni:

In fase di predisposizione del progetto esecutivo il proponente dovrà condividere con l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia il tracciato delle piste R1 e R2 e l'entità degli interventi di taglio boschivo al fine di salvaguardare gli habitat prioritari interferiti (9180*, 91E0*, 6230*).

Le piste in progetto dovranno essere realizzate in modo da ridurre al minimo il loro sviluppo e l'interferenza con gli ambienti interessati.

Gli interventi in progetto dovranno attenersi alle disposizioni contenute nelle Misure di conservazione per la tutela della Rete natura 2000 del Piemonte ai sensi dell'articolo 40 della l.r. 19/2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" e in attuazione delle Direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE, del Decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i. e del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 17/10/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 55-7222 del 12/7/2023)

In fase di progettazione esecutiva il proponente dovrà presentare all'Ente un dettagliato cronoprogramma degli interventi previsti.

Gli interventi P1 e P2 dovranno prevedere un fermo nel periodo compreso dal 1° maggio al 15 luglio;

Negli interventi in alveo dovranno essere adottate le precauzioni possibili per limitare l'intorbidimento delle acque al fine di garantire lo stato di qualità dell'ambiente acquatico a tutela delle specie ittiche presenti a valle degli interventi in progetto;

Il proponente dovrà effettuare il rimboschimento e la gestione della vegetazione ad integrazione della soluzione progettuale (barriera paravalanghe) di mitigazione del pericolo valanghivo, concordando con l'Ente Gestore la progettazione dell'intervento mitigativo;

I materiali di consumo liquidi e semisolidi (es. gasolio, oli, grassi) dovranno essere contenuti in fusti di 200 l e collocati in vasche di contenimento idonee a contenerne la fuoriuscita accidentale e dimensionate in modo appropriato. L'eventuale sversamento

accidentale di olio o gasolio (per esempio in caso di rottura di un tubo idraulico) dovrà essere contrastato rendendo disponibile in cantiere materiale assorbente per intervenire rapidamente e contenere le perdite.

In fase di cantiere si dovrà provvedere, per quanto possibile, al riutilizzo dei materiali e gli scavi dovranno essere compensati dai riporti.

Prima dell'apertura del cantiere dovrà essere effettuato un controllo accurato dell'area per evitare di mettere a rischio eventuali specie vegetali protette.

Nel caso di deposito temporaneo di cumuli di terreno, dovranno essere realizzati interventi di copertura con inerbimenti in modo da contrastare i fenomeni di dilavamento e creare condizioni sfavorevoli all'insediamento di eventuali specie alloctone.

Il proponente dovrà attenersi a quanto indicato dalle "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale" (Allegato B alla D.G.R. n.33-5174 del 12/6/2017)

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2019-01/gestione_e_controllo_esotiche_nei_cantieri.pdf;

Si invita inoltre il proponente ad adottare ulteriori accorgimenti quali:

- lavare le ruote o i cingoli prima di accedere all'area di cantiere;
- non utilizzare in cantiere terreno proveniente da altri siti;
- nel caso di deposito temporaneo di cumuli di terreno, realizzare interventi di copertura con inerbimenti in modo da contrastare i fenomeni di dilavamento e creare condizioni sfavorevoli all'insediamento di eventuali specie alloctone;
- eliminazione e/o contenimento in fase ante-operam di eventuali specie alloctone;
- eliminazione e/o contenimento in fase di cantiere e per un periodo di un anno dalla chiusura lavori di eventuali specie alloctone.

In riferimento alla vegetazione esotica invasiva, dovrà essere progettato un monitoraggio ambientale, da condividere con l'Ente di Gestione, secondo le indicazioni contenute nel "Protocollo di monitoraggio delle specie esotiche invasive vegetali da applicare nell'ambito delle valutazioni ambientali (VIA, VAS, VINCA)" predisposto da Arpa Piemonte, per una durata minima di tre anni

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_.t185_rev01.pdf.

Il proponente è inoltre tenuto a comunicare con congruo anticipo all'Ente i periodi, gli orari e le rotte seguite dall'elicottero per il trasporto di materiale in cantiere al fine di verificare eventuali disturbi alla fauna, fermo restando che i sorvoli dovranno essere limitati al minimo indispensabile per il trasporto del materiale in cantiere.

Di trasmettere i contenuti della presente determinazione al soggetto proponente (Comune di Rassa), alla Regione Piemonte –Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree Naturali, ai Carabinieri Forestali e ad ARPA Piemonte

Di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio on line dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

Il presente atto non esime il proponente dall'acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti comunque denominati previsti dalla normativa vigente e necessari per la realizzazione dell'opera in oggetto.

La mancata osservanza delle suddette prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 55 comma 1, lettere r), s) e t) della l.r. 19/2009.

Contro il presente provvedimento è ammesso da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla legge 06/12/1971 n. 1034.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lucia Pompilio
Firmato digitalmente

VISTO DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELL'ART. 151 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000 N. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
(Dott.ssa Lucia Pompilio)

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
(art. 153, comma 5, Decreto Legislativo 267/2000)

Visto parere favorevole,

Varallo,

Il Responsabile del Servizio Finanziario

REGISTRAZIONE IMPEGNO DI SPESA

Il Responsabile attesta, per quanto di propria competenza e ai sensi della vigente normativa, di aver provveduto alla registrazione dei seguenti impegni di spesa a carico del Bilancio 2023.

Capitolo di spesa

N. impegno

Somma impegnata

Varallo, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Pompilio)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

REGISTRO DI PUBBLICAZIONE N° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line dell'Ente di Gestione della Aree Protette della Valle Sesia in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Varallo, lì

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Lì

IL DIRETTORE
Dott.ssa Lucia Pompilio